



# Regolamento recante approvazione delle modifiche allo statuto dell'Agenzia nazionale per le politiche attive del lavoro

## Atto del Governo 43

### Informazioni sugli atti di riferimento

Atto del Governo:	43	
Titolo:	Schema di decreto del Presidente della Repubblica concernente regolamento recante approvazione delle modifiche allo statuto dell'Agenzia nazionale per le politiche attive del lavoro	
Norma di delega:	Articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400, e articolo 4, comma 18, del decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 150	
Numero di articoli:	1	
	<b>Senato</b>	<b>Camera</b>
Date:		
annuncio	26/04/2023	26/04/2023
assegnazione	26/04/2023	26/04/2023
termine per l'espressione del parere	26/05/2023	26/05/2023
Commissione competente	10 <sup>a</sup> Commissione permanente (Affari sociali, sanità, lavoro pubblico e privato, previdenza sociale)	XI Lavoro
Rilievi di altre commissioni	5 <sup>a</sup> Commissione permanente (Bilancio)	V Bilancio (Assegnato il 26 aprile 2023 ai sensi ex art. 96-ter,co.2 - Termine l'11 maggio 2023)

### Premessa

Al fine di delineare il contenuto dello schema di decreto in esame, che approva le **modifiche allo Statuto dell'Agenzia nazionale per le politiche attive del lavoro** (ANPAL), anch'esso posto da un regolamento governativo, va preliminarmente ricordato che la **governance** e l'organizzazione dell'Agenzia sono state modificate dall'articolo 46 del D.L. 73/2021, il quale, in particolare, ha sostituito la figura del Direttore a quella del Presidente, disciplinandone altresì le funzioni, ha abrogato le norme concernenti il direttore generale, ha ridefinito i compiti del consiglio di amministrazione e ha previsto la nomina di un commissario straordinario nelle more dell'adozione delle modifiche dello statuto di ANPAL e della nomina dei nuovi organi (effettuata con D.P.R. del 7 giugno 2021).

Governance

Il suddetto intervento normativo non ha invece modificato la composizione e le funzioni degli altri due organi dell'Agenzia: il Consiglio di vigilanza ed il Collegio dei revisori.

In applicazione del citato intervento legislativo, lo schema di regolamento in esame apporta dunque le conseguenti modifiche allo Statuto ANPAL approvato con D.P.R. del 26 maggio 2016, n.108.

### Contenuto

Il presente schema **si compone di 2 articoli e di un allegato di 8 articoli, che ne è parte integrante** e che reca le modifiche statutarie.

Lo schema in oggetto approva le modifiche allo Statuto dell'ANPAL apportate dall'Allegato 1, che ne costituisce parte integrante, e detta una disciplina transitoria nelle more dell'applicazione di tali modifiche, disponendo che il Commissario straordinario opera, secondo le modalità disposte dal richiamato articolo 46 del D.L. 73/2021, fino alla nomina del direttore e del consiglio di amministrazione (articoli 1, comma 1 e 2).

Disciplina transitoria

Si prevede altresì che le suddette modifiche entrano in vigore il giorno successivo a quello della pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale del decreto oggetto del presente schema (articolo 1, comma 2).

Il Consiglio di Stato, nel parere espresso sullo schema, ritiene che tale deroga alla ordinaria *vacatio legis*, non prevista dall'articolo 46 del D.L. 73/2021, va espunta in quanto "non essendo supportata da una disposizione di rango primario che la autorizzi, integra una violazione dell'articolo 10 delle preleggi".

## Allegato

Come anticipato, l'Allegato 1 reca le modifiche allo Statuto dell'ANPAL di cui al D.P.R. 108/2016.

### Il Direttore dell'ANPAL

#### Incarico

Incarico

In primo luogo, **la figura del Presidente dell'Agenzia viene sostituita con quella del Direttore**, nominato, come previsto dall'art. 6, c. 2, del D.Lgs. 150/2015 (come modificato dal richiamato art. 46 del D.L. 73/2021), con decreto del Presidente della Repubblica, previa deliberazione del Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro del lavoro e delle politiche sociali e, se dipendente delle amministrazioni pubbliche, previo collocamento fuori ruolo, aspettativa non retribuita, comando o analogo provvedimento secondo i rispettivi ordinamenti (**articolo 1, comma 1, lettera a)**).

Si conferma che l'incarico di direttore dell'ANPAL è **incompatibile** con altri rapporti di lavoro subordinato pubblico o privato o di lavoro autonomo, nonché, come specificato dallo schema in esame, con qualsiasi altra attività professionale privata, anche occasionale, che possa entrare in conflitto con gli scopi e i compiti dell'ANPAL (**articolo 1, comma 1, lettera b)**).

In applicazione di quanto disposto dal richiamato articolo 46 del D.L. 73/2021, viene altresì **soppressa la figura del direttore generale** che coordinava l'organizzazione interna del personale, degli uffici e dei servizi, assicurandone l'unità operativa e di indirizzo ed esercitava ogni altro potere ad esso attribuito dal presidente e dal consiglio di amministrazione (**articolo 4**). Conseguentemente, si dispone che tra i compiti svolti dai dirigenti dell'ANPAL vi siano anche quelli ad essi delegati dal direttore, eliminando il riferimento al direttore generale (**articolo 8, comma 1, lettera b)**).

Poiché il richiamato articolo 46 del D.L. 73/2021 ha abrogato l'articolo 8 del decreto istitutivo dell'ANPAL n. 150/2015 relativo alla figura del direttore generale, il Consiglio di Stato, nel parere espresso sul presente schema, rileva che "permangono tuttavia, nel decreto legislativo n. 150/2015, riferimenti all'incarico di direttore generale - sia nell'articolo 4, comma 4, secondo periodo [...], sia nell'articolo 14, comma 4, lett. b) [...] - in merito ai quali è auspicabile un intervento di fonte normativa di rango primario di segno coerente con l'abrogazione dell'articolo 8 del decreto legislativo n. 150/2015".

#### Attribuzioni

Attribuzioni

In linea con quanto disposto dalla normativa vigente in merito alle funzioni del direttore dell'ANPAL (ex art. 7, c. 1, del D.Lgs. 150/2015 e art. 8, c. 4, lett. a), del D.Lgs. 300/1999), il direttore ha la rappresentanza legale dell'ANPAL, svolge tutti i **compiti** non espressamente assegnati dalle disposizioni di legge e dallo statuto ad altri organi ed è responsabile, ai sensi della normativa vigente in materia di responsabilità dirigenziale dell'attività e dei risultati conseguiti dall'Agenzia (**articolo 2, commi 1 e 2**).

Sul punto, il parere reso dal Consiglio di Stato ritiene necessario che si specifichi che i suddetti compiti siano quelli "rientranti nelle competenze dell'ANPAL ai sensi del decreto istitutivo" poiché "la clausola concernente lo svolgimento di compiti non espressamente assegnati al direttore, nella misura in cui potrebbe consentire l'esercizio di competenze non espressamente previste dalla fonte normativa primaria, desta perplessità sotto il profilo sia del principio di legalità che della compatibilità con l'assetto delle competenze in materia di politiche attive del lavoro delineato dall'articolo 1 del decreto legislativo n. 150/2015, che tiene conto della natura concorrente della materia ai sensi dell'articolo 117, terzo comma, della Costituzione".

Si ricorda che in tema di responsabilità dirigenziale, l'art. 21 del D.Lgs. 165/2001, richiamato dalla norma in commento, dispone che il mancato raggiungimento degli obiettivi accertato attraverso le risultanze dell'apposito sistema di valutazione, in materia di ottimizzazione della produttività del lavoro pubblico e di efficienza e trasparenza delle P.A. ovvero l'inosservanza delle direttive imputabili al dirigente comportano, previa contestazione e ferma restando l'eventuale responsabilità disciplinare secondo la disciplina contenuta nel contratto collettivo, l'impossibilità di rinnovo dello stesso incarico dirigenziale. In relazione alla gravità dei casi, l'amministrazione può inoltre revocare l'incarico collocando il dirigente a disposizione dei ruoli dei dirigenti ovvero recedere dal rapporto di lavoro secondo le disposizioni del contratto collettivo. Al di fuori di tali casi, al dirigente nei confronti del quale sia stata accertata la colpevole violazione del dovere di vigilanza sul rispetto, da parte del personale assegnato ai propri uffici, degli standard quantitativi e qualitativi fissati dall'amministrazione, è decurtata la retribuzione di risultato, sentito il Comitato dei garanti, in relazione alla gravità della violazione di una quota fino all'ottanta per cento.

In particolare, il direttore:

- provvede all'attuazione degli indirizzi e delle linee guida adottate d'intesa con il consiglio d'amministrazione e approvate dal Ministro del lavoro e delle politiche sociali;
- presenta al consiglio di amministrazione gli atti generali che regolano il funzionamento dell'ANPAL, il bilancio preventivo, il conto consuntivo e i piani di spesa e investimento di ammontare superiore a 1 milione di euro. Tale previsione si accompagna a quella di cui al successivo art. 3, c. 1, lett. a) che limita la competenza del consiglio di amministrazione a deliberare i piani di spesa e investimento a quelli di importo superiore ad un milione di euro;
- adotta regolamenti interni, approvati dal Ministro vigilante, e altri atti di organizzazione di livello inferiore, al fine di adeguare l'organizzazione, nei limiti delle disponibilità finanziarie, alle esigenze funzionali dell'ANPAL. I regolamenti interni di contabilità sono sottoposti all'approvazione del Ministero del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze;
- determina, anche in attuazione degli indirizzi del Ministro, le scelte strategiche dell'ANPAL;
- riferisce periodicamente al Ministro del lavoro e delle politiche sociali e al consiglio di amministrazione e presenta una relazione annuale sulle attività svolte dall'ANPAL;
- ai fini dell'esercizio del controllo analogo sulla società *in house* ANPAL Servizi S.p.A., esprime il proprio parere al Ministro del lavoro e delle politiche sociali, su determinati atti (approvazione dello statuto della società, definizione delle priorità e degli obiettivi della società, approvazione delle linee generali di organizzazione interna, individuazione degli atti di gestione ordinaria e straordinaria della società, determina le forme e gli strumenti di collaborazione con le altre amministrazioni pubbliche, inclusa la sottoscrizione delle convenzioni con INPS, INAIL, INL, INAPP, con le regioni e le province autonome, con le P.A. e con il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti). Si ricorda che, ai sensi dell'art. 2, c. 1, lett. c, del D.Lgs. 175/2016, il controllo analogo è la situazione in cui l'amministrazione esercita su una società un controllo analogo a quello esercitato sui propri servizi, esercitando un'influenza determinante sia sugli obiettivi strategici che sulle decisioni significative della società controllata. Tale controllo può anche essere esercitato da una persona giuridica diversa, a sua volta controllata allo stesso modo dall'amministrazione partecipante;
- può assistere alle sedute del consiglio di vigilanza;
- partecipa alle sedute del consiglio di amministrazione (cfr. art. 3, c. 1, lett b)).

Conseguentemente, ai fini di un coordinamento formale, viene modificato l'articolo 14 dello statuto dell'ANPAL specificando che il bilancio preventivo e il conto consuntivo vengono presentati dal direttore e non dal presidente (**articolo 7**).

In caso di assenza dal servizio o di impedimento temporaneo, le attribuzioni del direttore sono esercitate da un dirigente dell'ANPAL, con funzioni vicarie, nominato dallo stesso direttore, senza nuovi e maggiori oneri per la finanza pubblica (**articolo 2, comma 3**).

## Il Consiglio di amministrazione dell'ANPAL

### Composizione e compenso

Conformemente a quanto disposto dall'intervento normativo modificativo della governance dell'ANPAL (art. 6, c. 3, D.Lgs. 150/2015, come modificato dall'art. 46 del D.L. 73/2021) si dispone che il **consiglio di amministrazione è nominato per tre anni** con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali ed è **composto da tre dirigenti** delle amministrazioni pubbliche di cui all'art. 1, c. 2, del D.Lgs. 165/2001, o altro personale delle amministrazioni in regime di diritto pubblico, in possesso di provata esperienza e professionalità nelle materie di competenza dell'ANPAL (**articolo 1, comma 1, lettera c), numero 1**). Si prevede altresì che tali componenti non percepiscono alcun compenso, indennità, gettone di presenza o altro emolumento comunque denominato e hanno diritto unicamente al rimborso delle spese sostenute per la trasferta dal luogo di residenza (**articolo 1, comma 1, lettera c), numero 2**).

Composizione e compenso

### Attribuzioni

In linea con quanto disposto in merito alle **funzioni** del CdA dell'ANPAL dal decreto istitutivo (art. 7, c. 3, del D.Lgs. 150/2015, come modificato dall'art. 46 del D.L. 73/2021), si dispone che il consiglio di amministrazione (**articolo 3, comma 1, lettera a)**):

- adotta, d'intesa con il direttore, gli indirizzi e le linee guida approvate dal Ministro del lavoro e delle politiche sociali;

Attribuzioni

- delibera, su proposta del direttore, il bilancio preventivo, il conto consuntivo e i piani di spesa e investimento superiori ad 1 milione di euro. Tale previsione si accompagna a quella di cui al precedente art. 2, cpv art. 6, c. 1, lett. b)).

Sul punto, nel parere reso, il Consiglio di Stato evidenzia che l'articolo 7, comma. 3, primo periodo, del D.Lgs. 150/2015 attribuisce al consiglio di amministrazione la competenza a deliberare i suddetti piani di spesa ed investimento a prescindere dal relativo importo, auspicando quindi la soppressione delle parole "di ammontare superiore a 1 milione di euro" con riferimento sia alla lettera in commento, sia all'articolo 2, comma 1, lettera b).

- coadiuva il direttore nell'esercizio delle attribuzioni ad esso conferite;
- valuta ogni questione posta all'ordine del giorno su richiesta del direttore.

Le sedute del consiglio di amministrazione sono presiedute dal componente che svolge le funzioni di presidente o, in sua assenza, dal componente più anziano di nomina e, a parità di anzianità nella nomina, dal più anziano di età (**articolo 3, comma 1, lettera c)**). Si ricorda che ai sensi dell'art. 6, c. 3, del D.Lgs. 150/2015 le funzioni di presidente sono esercitate da uno dei componenti del consiglio di amministrazione designato del Ministro del lavoro e delle politiche sociali.

Si conferma che le deliberazioni di competenza del consiglio di amministrazione sono prese **a maggioranza dei membri presenti** e che in caso di parità prevale il voto del presidente, anche con riferimento a talune ipotesi attualmente escluse, ossia le delibere relative al bilancio preventivo e al conto consuntivo e l'adozione dei regolamenti di contabilità e di organizzazione (**articolo 3, comma 1, lettera d)**).

### Comitato unico di garanzia per le pari opportunità

Si dispone che l'ANPAL, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, **costituisca al proprio interno** – come disposto dall'art. 57 del D.Lgs. 165/2001 e, conseguentemente, senza più avvalersi di quello istituito presso il Ministero del lavoro e delle politiche sociali come attualmente previsto dall'art. 12 dello statuto dell'Agenzia – il **Comitato unico di garanzia per le pari opportunità**, la valorizzazione del benessere di chi lavora e contro le discriminazioni (CUG). Ai componenti del Comitato non spetta alcun compenso, indennità, gettone di presenza o altro emolumento comunque denominato (**articolo 5**).

### Articolazione degli uffici dell'ANPAL

Il presente schema modifica l'articolazione in uffici dell'Agenzia, attualmente strutturata su non più di sette uffici dirigenziali di livello non generale, prevedendo un numero non superiore a 2 posizioni dirigenziali di livello generale e a 8 posizioni dirigenziali di livello non generale (**articolo 6, comma 1, lettere a) e b)**).

Posizioni  
dirigenziali

Si dispone altresì che la responsabilità delle strutture non dirigenziali di ricerca e consulenza tecnico-scientifica, attualmente previste dallo statuto, sia attribuita a ricercatori e tecnologi a cui si applicano, ove compatibili, le disposizioni della Carta europea dei ricercatori (ex art. 2 del D.Lgs. 218/2016) (**articolo 6, comma 1, lettere c) e d)**, cpv. "**2-bis**").

Sul punto, il Consiglio di Stato rileva che il richiamato art. 2 del D.Lgs. 218/2016 stabilisce, per gli enti di ricerca individuati dallo stesso decreto legislativo, che la Carta Europea dei ricercatori debba essere recepita dagli statuti e dai regolamenti degli stessi enti. Tuttavia, "la relazione non si sofferma sulla qualificabilità o meno dell'ANPAL (anche) come ente di ricerca, profilo questo rilevante in quanto l'applicazione del citato articolo 2 del decreto legislativo n. 218/2016 postulerebbe l'inclusione dell'ANPAL fra gli enti di ricerca di cui all'articolo 1 del medesimo decreto legislativo. L'indeterminatezza di tale profilo si riflette sulle disposizioni che si intende introdurre con il comma 2-ter".

Per finalità consultive sull'attività di ricerca dell'ANPAL, si introduce la possibilità per l'Agenzia di istituire un Comitato scientifico – le cui funzioni sono definite in sede di regolamento di organizzazione - nominato con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, composto da cinque componenti, nel rispetto del principio della parità di genere. Tre membri sono scelti, su proposta del direttore, tra professori universitari, ricercatori, tecnologi, esperti, anche stranieri, di comprovata qualificazione scientifica, competenti nei settori di ricerca dell'ANPAL, mentre i restanti due membri sono eletti tra i ricercatori e i tecnologi dell'ANPAL. Dall'istituzione del Comitato scientifico non derivano nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica e ai suoi componenti non spetta alcun compenso, indennità, gettone di presenza, rimborso spese o altro emolumento comunque denominato (**articolo 6, comma 1, lettera d)**, cpv. "**2-ter**").

## Compiti dei dirigenti

Al fine di adeguare lo Statuto alla introduzione di uffici di livello dirigenziale anche generale nella articolazione di ANPAL, operata dal precedente articolo 6, viene modificata la norma statutaria che disciplina i **compiti dei dirigenti di ANPAL**.

In particolare, viene eliminato il riferimento all'articolo 17 del D.Lgs. 165/2001, concernente le funzioni dei dirigenti di livello non generale (**articolo 8, comma 1, lettera a)**).

Sul punto, il Consiglio di Stato evidenzia che "l'introduzione nell'organizzazione dell'ANPAL di uffici di livello generale postula una revisione della declinazione dei compiti dei dirigenti contenuta nell'art. 11 dello Statuto [...]".

**Senato: Dossier n. 92**

**Camera: Atti del Governo n. 43**

**8 maggio 2023**

Senato	Servizio Studi del Senato Ufficio ricerche sulle questioni del lavoro e della salute	Studi1@senato.it - 066706-2451	 SR_Studi
Camera	Servizio Studi Dipartimento Lavoro	st_lavoro@camera.it - 066760-4884	 CD_lavoro

La documentazione dei Servizi e degli Uffici del Senato della Repubblica e della Camera dei deputati è destinata alle esigenze di documentazione interna per l'attività degli organi parlamentari e dei parlamentari. Si declina ogni responsabilità per la loro eventuale utilizzazione o riproduzione per fini non consentiti dalla legge. I contenuti originali possono essere riprodotti, nel rispetto della legge, a condizione che sia citata la fonte.  
LA0041